

tenta e devota dell'Ufficio divino, — sia il problema, che questo anno ci interessa, della predicazione.

Ed una tale sistemata unità nella nostra vita sacerdotale non sarebbe forse il segreto, perchè dal cuore nostro fluisca ardente e suadente la parola, quando ci rivolgiamo alle anime a noi affidate? Dire vita è dire organismo; è dire, cioè, non già un ammasso di parti, ma un collegamento di membra, che si influenzano a vicenda. Il sacerdote che medita, che prega e che predica è un'unità intima. Preghiera, meditazione e predicazione stanno tra loro in un reciproco rapporto, segno di vita e fonte di sviluppo.

LA REDAZIONE

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASO DI MORALE

Tizia si fida a Leopoldo. Nelle sue confidenze prematrimoniali Leopoldo le ha detto più volte, e con insistenza, che egli desidera di sposare una donna vergine. Tizia, che nella sua prima giovinezza ebbe un brutto incontro, ha perso la verginità e perciò si consiglia con un medico, il quale l'assicura di poter ripristinare la sua verginità. Dubitando della liceità di una simile pratica, chiede al confessore:

- a) Se deve dire al fidanzato di non essere più vergine;
- b) Se sia lecita una tale operazione;
- c) Quid in casu.

Ad primum.

In dottrina si afferma che non c'è un obbligo morale da parte dei nubendi di manifestarsi quei difetti che rendono il matrimonio meno desiderabile sì, ma che non sono tali da nuocere; di conseguenza è chiaro che debbano manifestarsi quei difetti che, oltre a rendere meno appetibile il matrimonio, sono tali anche da nuocere. La casistica esemplifica: l'esistenza di una malattia contagiosa, di una gravidanza, di una filiazione, la sterilità, un grave disonore personale o della famiglia... ecc.

Venendo al caso proposto, è chiaro che il difetto di verginità nella donna è tale da rendere spesso le nozze meno desiderabili, ma non da nuocere all'uomo. Pur tuttavia si tratta di un difetto che solitamente l'uomo rileverà e il cui rilievo potrà esser motivo di disillusione, principio di dissapori e di malintesi. Di conseguenza gli A.A. notano che i confessori e i diret-

tori di coscienza dovranno, specialmente quando tali gravi pericoli si profilano all'orizzonte, consigliare gli interessati o di dire candidamente le cose come stanno o di rinunciare al matrimonio. Ciò vale soprattutto quando il promesso sposo dovesse esplicitamente domandare.

In dottrina si è d'accordo nell'affermare l'obbligo grave o di dire le cose come sono o di rinunciare al matrimonio quando il promesso sposo facesse della verginità della fidanzata una questione capitale, ossia considerasse lo stato di verginità della fidanzata come « condicio sine qua non ». Il matrimonio infatti ha vita dal solo accordo delle parti, che non può essere supplito da nessuna autorità umana (can. 1081, § 1): una condizione — de praesenti — rende valido o invalido il matrimonio secondo che la circostanza ipotizzata c'è o non c'è.

Ad secundum.

Imene dicesi la membrana più o meno resistente e perforata che chiude inferiormente la vagina. Ordinariamente viene lacerata nel primo coito, il che avviene con dolore da parte della donna e con una emorragia, di regola scarsa, ma in taluni casi abbondante e talora addirittura minacciosa. La cicatrizzazione si effettua molto rapidamente, in pochi giorni, ma senza rimarginazione.

La lacerazione dell'imene può aver luogo, oltre che per coito, anche per altre cause meccaniche (esplorazioni con dito, con strumenti nel caso di visite mediche, masturbazione) e può succedere anche per altri motivi, quali il cavalcare a gambe divaricate, il cadere malamente, il divaricare improvvisamente le gambe, ecc...

È da notare che talvolta l'esistenza di un'imene sottile, quasi elastica (imene compiacente) permette anche diversi coiti normali senza che venga lacerata e non è del tutto raro il caso di giovani madri, che prima del primo parto sian trovate anche dopo anatomicamente vergini.

Il ripristino chirurgico della verginità imenale è quasi impossibile; praticabili sono invece talune plastiche con effetto di restringere l'adito alla vagina con conferimento di una pseudo verginità (CAZZANIGA, *Programma di medicina legale*, Cremona, 1944, § 101).

Ci si domanda ora se Tizia possa subire una tale operazione. Mi permetto di notare come non ho ancora trovato discusso il caso in nessun dei nostri *Manuali di Teologia Morale*. Considerando questa operazione in se stessa, non trovo alcuna ragione per affermare la illiceità; come è lecito di ripristinare i denti caduti, come sono lecite altre operazioni di plastica, la trasfusione del sangue... così, mi pare, anche questa. Si tratta, in

In dei conti, di ripristinare una membrana che è stata lacerata.

L'operazione, in se stessa lecita, potrebbe diventare illecita per il fine o per le circostanze: su questo punto risponderò così, per parti:

a) Quando la deflorazione fosse di origine traumatica, o anche, a mio avviso, dovuta a violenza subita (stupro), se è vero che la verginità anatomica è perduta, la verginità come virtù (per questo solo) è rimasta intatta; perciò dato che quando l'uomo chiede nella futura sposa la verginità, si può ragionevolmente intendere che egli voglia solo una donna che non si sia ancora liberamente concessa ad altri, la restituzione di questa membrana allo scopo di occultare sia l'avvenuto trauma, sia la violenza subita, non è a ritenersi illecita, nemmeno per il fine.

b) Quando invece la restituzione di questa pseudo verginità dovesse aver per scopo di simulare da parte di una donna sposata un matrimonio rato e non consummato, oppure fosse intesa ad ingannare lo sposo, il quale o pone la verginità come condizione *sine qua non*, o esplicitamente interroga la sposa su questo argomento, deve dirsi gravemente illecita.

c) Se infine il futuro sposo non fa della verginità della fidanzata una condizione *sine qua non* e non interroga positivamente la donna (anche se dichiara di tenere in gran conto la verginità), la promessa sposa che facesse tale atto allo scopo di occultare quello che non è tenuta a manifestare, per risparmiare allo sposo disinganni e dispiaceri, potrebbe lecitamente farlo. La stessa risposta è da darsi nell'ipotesi che una deflorata che prescindendo da un futuro matrimonio volesse sottoporsi a tale atto, le è lecito farlo allo scopo di occultare quello che non ha il dovere di dire.

Ad tertium.

Occorre anche qui rispondere distinguendo:

a) Se dalle dichiarazioni di Leopoldo si dovesse concludere o anche solo seriamente dubitare che egli fa della verginità della fidanzata una « condicio sine qua non » a Tizia non è lecito un tale atto: esso costituirebbe un grave dolo verso l'altra parte, ed esporrebbe il matrimonio a pericolo di nullità.

b) Nel caso contrario se la verginità non è posta come « condicio sine qua non » e Leopoldo non domanda esplicitamente Tizia potrebbe fare.

Sac. Dott. LUIGI OLDANI

Professore nella Facoltà Teologica di Milano